

Limitazioni all'uso del contante

Transazioni fra soggetti diversi solo entro i 5000 euro.



Al fine di adeguare l'Italia alle disposizioni comunitarie in merito alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, vengono modificati i commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'art. 49 del dlgs 21 novembre 2007, n. 231. A partire dal 31 maggio 2010:

- 1) le transazioni in contanti effettuate fra soggetti diversi in unica rata senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa, sono inibiti per importi pari o superiori a 5 mila euro;
- 2) gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5 mila euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario nonché la clausola di intrasferibilità;
- 3) il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, solo se di importo inferiore a 5 mila euro, può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità;
- 4) il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5 mila euro. I libretti con saldi superiori a tali limiti (fino a oggi il limite vigente era 12.499,99 euro) dovranno essere estinti ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto entro il 30 giugno 2011.